



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL RICORSO TRIBUTARIO INTRODOTTO MEDIANTE COPIA
SCANSIONATA NON COMPORTA INAMMISSIBILITÀ**

- Sentenza del 02/02/2026, n. 247 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Evangelista
- Rel. Vicini

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 125 DEPOSITO - PROCEDIMENTO
CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE – DEPOSITO.

Processo tributario - Ricorso - Copia scansionata - Sanatoria per il
raggiungimento dello scopo.

Massima

In tema di processo tributario telematico, la proposizione del ricorso
introduttivo mediante deposito di un documento informatico ottenuto per
scansione (c.d. “immagine” di atto analogico) e non in formato nativo digitale
non determina, di per sé, l’inammissibilità dell’impugnazione, risolvendosi, al
più, in una nullità formale dell’atto o del deposito che resta sanata, ai sensi
dell’art. 156 cod. proc. civ. in combinato con gli artt. 16-bis e 22 del d.lgs. n.
546 del 1992 e con i principi di strumentalità delle forme e di conservazione
degli atti, allorché risulti raggiunto lo scopo del deposito (con piena
intelligibilità dell’atto, corretta identificazione delle parti, tempestività del
ricorso e regolare instaurazione del contraddittorio), permanendo in capo al
giudice il potere-dovere di verificare in concreto l’idoneità dell’atto scansionato
ad assolvere alla funzione sua propria e di disporre, ove occorra, gli
adempimenti necessari alla regolarizzazione.

Rif. Normativi

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16 *bis*.

Conformi

- Cass. civ., Sez. 3, n. 18324 del 12/07/2018

Anno pubb.

- 2026.